



Repubblica italiana
La Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo

nella camera di consiglio del 25 maggio 2017

composta dai magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Andrea LUBERTI	Primo referendario (relatore)
Luigi D'ANGELO	Primo referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

Visto il decreto del 22 giugno 2016, n. 7/2016, con cui il Presidente ha ripartito tra i magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività

rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2016;

Visto il successivo decreto del 13 ottobre 2016, n. 9/2016, con il quale il Presidente ha aggiornato la ripartizione tra i magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

Vista la nota del 3 marzo 2017, con la quale il Comune di San Giovanni Teatino (CH) ha richiesto per il tramite del Consiglio delle autonomie locali un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza del 5 maggio 2017, n. 27/2017, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, primo referendario dott. Andrea LUBERTI;

FATTO

Il sindaco istante richiede l'avviso della Sezione in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 208, comma 5 - *bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

In particolare, il sindaco chiede la conferma che i progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni, cui la normativa riferita consente di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, possano consistere in prestazioni aggiuntive del personale del corpo di polizia locale, ovvero nell'incremento della dotazione organica, relativa a detto personale.

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'

Nessun dubbio si pone in tema di ammissibilità della richiesta, attesa, sotto il profilo soggettivo, la provenienza dal legale rappresentante dell'ente e, sotto il profilo oggettivo, l'afferenza della questione (peraltro ricorrente nella giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo) alla materia della contabilità pubblica.

MERITO

La questione sottesa alla richiesta di parere in epigrafe è già stata affrontata dalla Sezione con la deliberazione del 6 luglio 2016, n. 51, che peraltro il Comune istante mostra di conoscere e cui essenzialmente si rinvia.

In tale sede, la Sezione ha già precisato che l'articolo 208 del codice della strada, in deroga al principio di unità del bilancio, dispone che i proventi derivanti da sanzioni amministrative previste in sede di disciplina della circolazione stradale siano vincolati a specifiche finalità previste per legge, al fine di correlare parte delle somme incassate dalle amministrazioni locali al miglioramento della sicurezza e al potenziamento delle attività di controllo sulla circolazione stradale.

La disposizione definisce in modo rigoroso quattro elementi:

i) le risorse interessate, ovvero *"i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice"*;

ii) la loro devoluzione "ai Comuni (ma analoga previsione riguarda lo Stato e gli altri enti territoriali) quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti (...) dei comuni";

iii) la destinazione, per il 50% di tali proventi sulla base di una puntuale articolazione: a) gli interventi riguardanti la "segnaletica delle strade di proprietà dell'ente", per almeno un quarto del predetto 50%; b) il "potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale", per almeno un altro quarto del predetto 50%; c) un'ampia congerie di fattispecie per la quota residuale, fra cui il miglioramento della sicurezza stradale e la tutela agli utenti stradali "deboli"; iv) la determinazione annuale da parte degli enti locali, con apposita deliberazione della giunta, delle quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, con "facoltà dell'ente di utilizzare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi per le finalità di cui al citato comma 4" (comma 5).

Il comma 4 di detto articolo prevede in particolare che "Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti (...) è destinata: (...) c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica".

Il comma 5 - bis, afferente richiesta di parere, comprende poi in tale categoria la destinazione "ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale".

Risulta pertanto palese nella norma la possibilità di destinare detti proventi esclusivamente "ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro", ovviamente nei limiti in cui tali strumenti siano esperibili da parte delle amministrazioni in base al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La *ratio* della limitazione ai rapporti lavorativi finanziabili risulta evidentemente quella di evitare l'utilizzazione di tali risorse (di per sé di carattere straordinario) per spese ripetitive e continuative, a garanzia dell'equilibrio finanziario dell'ente.

In base ad analoghe considerazioni, nella deliberazione citata, la giurisprudenza contabile ha escluso l'utilizzazione di tali risorse per finanziare il trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le pronunce ricordate hanno tuttavia precisato che il finanziamento del trattamento accessorio con le risorse derivanti dal codice della strada può avvenire in relazione alle finalità di cui all'articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. menzionato. La disposizione consente agli enti di incrementare le risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio nel caso di *"attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche"*.

P.Q.M.

L'avviso della Sezione è nel senso che: i comuni non sono legittimati a utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada per il ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato, né per finanziare il trattamento accessorio del personale dipendente se non per le finalità di cui all'articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. del 1 aprile 1999.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino.

Così deliberato a L'Aquila, nella camera di consiglio del 25 maggio 2017.

L'Estensore
F.to Andrea LUBERTI

Il Presidente
F.to Antonio FRITTELLA

Depositata in Segreteria il 25 maggio 2017
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Lorella Giammaria